

Sentita l'illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001;

Considerato che, in particolare, l'art. 3, comma 27, della richiamata legge finanziaria 2008 dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società* da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Richiamati il Testo unico degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e le disposizioni statali e comunitarie (specie le Direttive "Servizi", le disposizioni del Trattato della Comunità Europea ed i Libri Bianco e Verde sui servizi d'interesse generale) in materia di servizi pubblici e di modalità di gestione degli stessi;

Atteso che il Testo unico degli enti locali dispone che:

- *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"* – art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000;

- *"Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica"* – art. 14 del D. Lgs. n. 267/2000;

- *Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"* - art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo il glossario delle definizioni degli istituti di derivazione comunitaria, costituiscono servizi di interesse generale le attività di servizio, commerciali o non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico, comprensive delle attività di servizio non economico (istruzione, servizi sociali etc.), delle funzioni inerenti alla potestà pubblica (es. sicurezza pubblica) e dei servizi di interesse economico generale (es. energia);

Preso atto che secondo le disposizioni comunitarie le espressioni "servizio di interesse generale" e "servizio di interesse economico generale" non devono essere confuse con il termine "servizio pubblico" che può avere significati diversi, in quanto in alcuni casi si riferisce al fatto che un servizio è offerto alla collettività, in altri che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell'interesse pubblico ed in altri ancora si riferisce alla proprietà o allo status dell'ente che presta il servizio;

Considerato tuttavia che la ratio della disposizione della legge finanziaria 2008 – art. 3 comma 27 –, in ottemperanza ai vincoli comunitari nella regolazione del mercato interno dei servizi, è la tutela dell'imparzialità del ruolo del soggetto pubblico nel mercato e la corretta governance nell'organizzazione, regolamentazione, finanziamento e valutazione dei servizi di interesse generale al fine di garantire i principi di concorrenza, parità di accesso, continuità, qualità, efficienza etc.;

Considerato altresì che sia il Testo unico degli Enti locali sia lo Statuto individuano modelli di gestione ed erogazione dei servizi che prevedono, in particolare per i servizi di rilevanza economica, anche il modello societario e, nello specifico, la società di capitali *qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare* tale modalità di esercizio del servizio medesimo (art. 55 comma 1 lett. e) dello Statuto comunale);

Richiamato il comma 28 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 che dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Ritenuto che a sensi di quanto stabilito dall' art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni cedono a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, e dunque entro il 30 giugno 2009, le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;

Considerato che l'art. 19 comma 2 lett. a) del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 disponeva che entro il 30 settembre 2009 venissero avviate le procedure di cessione, e recitava "Il mancato Avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale";

Visto ora l'art. 19 comma 28 lett. a) della legge n.102 del 3 agosto 2009 che stabilisce l'invio della deliberazione di assunzione, mantenimento o cessazione alle partecipazioni, alla Sezione Regionale della Corte dei conti;

Verificato dunque che anche il Comune di San Bellino detiene partecipazioni in società e che pertanto è necessario procedere alla ricognizione dell'oggetto sociale di tali organismi societari per verificare la strumentalità delle attività statutarie alle finalità istituzionali ed ai servizi di competenza comunale secondo il vigente ordinamento;

Dato atto che il quadro delle partecipazioni sociali del Comune di San Bellino alla data odierna si compone come segue:

SOCIETA'	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE
POLESINE ACQUE S.P.A.	0,65%
ATTIVA S.P.A.	0,006%

Considerato che risulta necessario indicare gli elementi utili a rappresentare la necessità di mantenimento o la dismissione delle partecipazioni alle suindicate Società secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e 28, della legge 244/2007 e più precisamente:

POLESINE ACQUE S.P.A. con sede a Rovigo

Oggetto sociale: La società ha per scopo l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, così come previsto dalla Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, promulgata in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dall'art. 150, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e nel rispetto di quanto stabilito dalla Parte III (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali), Titolo I (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria), Capo I e II, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

La società esercita, nell'ambito delle proprie competenze, il complesso delle azioni e attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connesso, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

L'esercizio, da parte della società, di altri servizi pubblici, oltre al Servizio Idrico Integrato, resta subordinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, quinto comma, del D. Lgs. n. 152/2006, alla previa approvazione da parte delle competenti Autorità d'Ambito.

Gli altri servizi pubblici sono gestiti con contabilità e bilancio distinti da quelli del Servizio Idrico Integrato.

(riferimento per estratto all'art. 3 dello Statuto approvato nel 2008 secondo il modello dell'affidamento in house di un servizio pubblico locale indispensabile);

AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE DEL VENETO S.P.A. – in sigla “ATTIVA S.P.A.” con sede a Bagnoli di Sopra (PD)

Oggetto sociale: La Società ha ad oggetto: a) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di insediamenti e di interventi industriali, artigianali, commerciali, direzionali, abitativi, ricreativi e sportivi e delle necessarie infrastrutture, ivi comprese la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana e la partecipazione ad operazioni di urbanistica concertata; b) lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi del settore pubblico e privato relativamente a strutture destinate a servizi di utilità diffusa; lo studio, la progettazione e la realizzazione di attività di pianificazione urbanistica e la relativa consulenza, anche con riferimento alla c.d. “urbanistica concertata”; c) la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture stradali, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed assimilate; d) progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti tecnologici per la produzione di energia e termica da fonti rinnovabili; e) progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione etc.;

(riferimento per estratto all'art. 4 dello Statuto approvato a fine 2008)

Dato atto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) del d.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2005 ed, in particolare, gli artt. 33 “Istituzioni per la gestione di servizi” e 34 “Partecipazione a società di capitali;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in particolare gli artt. 42 comma 2 lett. e) e 112 ss.;

Ritenuto pertanto di proporre, per le motivazioni infra esposte, il mantenimento delle partecipazioni sociali nelle seguenti società:

- **POLESINE ACQUE S.P.A., di Rovigo** in quanto si occupa del servizio idrico integrato, servizio pubblico locale indispensabile per la collettività, anche ai sensi del D.M. 28/05/1993 che qualifica tra i servizi indispensabili i servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile ed i servizi di fognatura e depurazione);
- **AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE DEL VENETO S.P.A. – in sigla ATTIVA S.P.A di Bagnoli di Sopra (PD)** – in quanto società che svolge funzioni strumentali al governo del territorio ed all'urbanizzazione, nel settore organico *dell'assetto ed utilizzazione del territorio* ai sensi dell'art. 112 del Testo unico degli locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti, sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale ai sensi dell'art. 10 comma 4° lett. C) del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti gli statuti delle società partecipate da questo Ente;

Posta dunque in votazione dal Sindaco, con scrutinio palese espresso nei modi e nelle forme di legge, la presente proposta di deliberazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. ____ Votanti n. ____ Astenuti n. ____
Voti favorevoli n. ____
Voti contrari n. ____

Proclamato dal Sindaco l'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori presenti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di San Bellino nelle società di seguito elencate:
 - **POLESINE ACQUE S.P.A., di Rovigo** in quanto si occupa del servizio idrico integrato, servizio pubblico locale indispensabile per la collettività, anche ai sensi del D.M. 28/05/1993 che qualifica tra i servizi indispensabili i servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile ed i servizi di fognatura e depurazione);
 - **AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE DEL VENETO S.P.A. – in sigla ATTIVA S.P.A di Bagnoli di Sopra (PD)** – in quanto società che svolge funzioni strumentali al governo del territorio ed all'urbanizzazione, nel settore organico *dell'assetto ed utilizzazione del territorio* ai sensi dell'art. 112 del Testo unico degli locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
3. Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario ed al Responsabile del servizio proponente, nell'ambito delle proprie competenze, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto;
4. Di trasmettere il presente atto ai Rappresentanti legali delle società partecipate, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario contenuti nel codice civile.